

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.28/2016

Sentenza pronunciata all'udienza del  
19/01/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
DOTT. FILIPPO PALLADINO  
della sezione per le controversie di  
lavoro , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia n.1592/2015 , promossa  
da :

-RICORRENTE-

contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA ,

-CONVENUTA-

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DI SERVIZIO PRE-  
RUOLO



### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 3 giugno 2015

, docente della scuola di infanzia con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 1° settembre 2011 , ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto alla valutabilità , ai fini della ricostruzione di carriera , del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno in assenza del titolo di specializzazione negli aa.ss. 1996/7 , 1997/8 e 1998/99 ; condannare le amministrazioni resistenti a riconoscere il diritto della ricorrente ad adottare gli atti necessari e a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali conseguenti .

Il Ministero convenuto si è costituito , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto .

Il ricorso è fondato e va accolto .

La tesi del Ministero è che la disposizione normativa di cui all'art.7 della legge n.124/99 , che prevede esplicitamente la validità del servizio di insegnamento su posti di sostegno ai fini della ricostruzione di carriera , abbia natura innovativa .



Il giudicante condivide e richiama la motivazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 14.5.2015 (est. dott. DeAngelis) , della quale si riporta il passaggio fondamentale :

*Invero , non può attribuirsi natura innovativa all'art.7 , comma 2 , della legge n.124 del 1999 , che ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della disciplina previgente (cfr. Cons. di Stato , sent. 4140/09) . In particolare , anche il quadro precedente postulava la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno da docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra , pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione . Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento e non sembra compatibile con l'art.3 del d.l. n.370/70 che considera computabile ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo sul*



presupposto che sia stato prestato con il possesso del "titolo di studio prescritto" . Pertanto , il titolo di specializzazione non integrava un requisito aggiuntivo , non previsto dalla legge , ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo , quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari attività didattiche previste dall'art.2 , comma 2 , e 7 , comma 2 , della legge n.517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap . Di conseguenza , all'epoca in cui la docente ha prestato il servizio pre-ruolo , il solo possesso del titolo di studio costituiva la condizione per la sua riconoscibilità , non potendo rilevare per l'insegnamento in posto di sostegno , nel silenzio della norma , la mancanza della specializzazione .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

**P.Q.M.**

Il Giudice ,

1)Dichiara il diritto della ricorrente alla valutabilità , ai fini della ricostruzione di



carriera , del servizio relativo agli anni dal 1996 al 1999 e condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente le relative differenze stipendiali , maggiorate di interessi legali .

2)Condanna parte convenuta alle spese di lite , liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 259,00 per esborsi , oltre spese generali , IVA e CPA .

3)Fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione .

Bologna , 19 gennaio 2016

IL GIUDICE

(DOTT. FILIPPO PALLADINO)

